

AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DI GARA

Il comune di Palma di Montechiaro indice una gara a procedura aperta per l'individuazione di un soggetto, Ente attuatore, idoneo alla gestione dei servizi di accoglienza integrata del Progetto Sai MSNA 1637 PR-1, per 20 posti (15 posti Minori e 5 Neomaggiorenni), ai sensi del DM 18/11/2019. Il presente bando, approvato con Determina a contrarre del Capo Area servizi sociali n. 472 del 15/09/2022, prevede la procedura aperta con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett.a) del Codice degli appalti;

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Palma di Montechiaro. Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Angelo Sardone, Capo area servizi al cittadino;

Tra il Comune di Palma di Montechiaro e l'Ente Attuatore selezionato sarà stipulata apposita convenzione per disciplinare la realizzazione, la gestione ed erogazione dei servizi previsti dal progetto presentato ed approvato dal Ministero in prosecuzione, e quelli previsti dal bando ministeriale (Mediazione linguistico culturale, Accoglienza materiale, Orientamento e accesso ai servizi del territorio, Insegnamento della lingua italiana, Formazione e riqualificazione professionale, Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo, Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale, Orientamento e accompagnamento legale, Tutela psico-socio-sanitaria) ed i necessari rapporti di carattere organizzativo ed economico con i soggetti del partenariato territoriale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti prestazionali e/o funzionali in conseguenza della necessità di imputare ad unico centro decisionale la gestione dei servizi di accoglienza, caratterizzata da una pluralità di interventi materiali di base (vitto e alloggio) e da un insieme di servizi di accompagnamento giuridico, sociale e sanitario che richiedono inevitabilmente un'azione sinergica e coordinata, funzionale all'espletamento ottimale dei medesimi.

Al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, è comunque prevista la partecipazione di RTI o Consorzi ed il ricorso agli istituti dell'avvalimento.

Art. 1 - Oggetto e Finalità dell'avviso

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento dei servizi di accoglienza integrata, integrazione e tutela per n. 20 posti MSNA (15 minori e 5 neomaggiorenni) da inserire nell'ambito del Sistema SAI;

Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto, alloggio) insieme ai servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla riconquista dell'autonomia individuale quali: l'assistenza sanitaria e psicologica, l'orientamento/accompagnamento sul territorio, la consulenza legale, i servizi di interpretariato e mediazione culturale, i percorsi individuali di inserimento lavorativo, l'insegnamento della lingua italiana, l'integrazione abitativa, le attività di socializzazione ecc. L'attuazione del progetto è nell'ambito del territorio comunale e dovrà rispettare le linee guida di cui al D.M. 18 Novembre 2019 ed il Manuale unico di rendicontazione.

Eventuali variazioni riguardanti revisioni progettuali, rimodulazione dei servizi, numero dei posti o dei costi ad esso collegati, potranno essere richieste successivamente dal Comune di Palma di Montechiaro, quale Ente locale titolare del finanziamento.

I servizi oggetto dell'affidamento sono quelli stabiliti dalle Linee guida, approvate con DM 11 Novembre 2019, che vengono così di seguito riassunti:

1. L'accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori, disciplinati nel capo VI:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

Nonché, considerata la categoria di MSNA

a) attività di sostegno agli affidamenti familiari, full-time e part-time, in linea con il progetto educativo individualizzato del minore, come intervento anche complementare all'accoglienza in struttura;

b) servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia, ponendo attenzione alla transizione dello stesso all'età adulta, anche con riferimento al periodo di permanenza nel territorio autorizzato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/2017. Sono altresì previste misure di accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa con particolare riferimento all'istruzione e alla formazione professionale. Tali servizi possono includere specifiche misure di accoglienza sia in strutture dedicate che attraverso forme di sostegno all'autonomia abitativa;

c) attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti al fine di assicurare la più stretta collaborazione fra le istituzioni coinvolte per la salvaguardia del superiore interesse dei minori;

d) servizi dedicati a minori con particolari fragilità quali ad esempio: minori vittime di tratta, minori con necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata, minori con fragilità psicologica e comunque tutte le fattispecie previste dall'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142. Nel caso di minori che presentino tali vulnerabilità, sono attivate le misure specialistiche più idonee in modo da assicurare ad ogni beneficiario effettiva protezione e tutela.

Art. 2 - Durata ed importo del progetto

La durata del progetto inserito nel sistema SAI, oggetto del presente avviso, è stabilita dal decreto di proroga del 10/12/2021 per il triennio dal 01/07/2022 al 30/06/2025.

La durata dell'affidamento potrà essere prorogata, anche a seguito di specifiche indicazioni del Ministero dell'Interno, nei modi e nei tempi stabiliti dalle normative vigenti in materia.

La decorrenza certa sarà comunque definita a seguito dell'espletamento delle procedure di gara.

Alla scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta. L'ammontare complessivo presunto dell'appalto per il periodo presunto dal 01/07/2022 al 30/06/2025. (complessivi mesi 36) ammonta ad euro 1.644.150,00 € (compresa Iva calcolata al massimo del 22% se dovuta) .

Il progetto non prevede quota di cofinanziamento a carico dell'Ente gestore o dell'Ente locale.

Saranno a carico del concesso Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo:

- a. Le spese scaturenti dalla procedura di gara, presumibilmente quantificate in € 7.000 (spese commissione esterna e pubblicazione);
- b. Le spese del Revisore Unico (art. 31 del D.M. 18/11/2019), iscritto all'Albo dei Revisori Legali, con un valore massimo annuale pari a € 5.000,00 al lordo di imposte, tasse e contributi;
- c. Il contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione Comunale, con oneri a carico dell'impresa che risulterà aggiudicataria dell'appalto;

A garanzia del suddetto progetto, i concorrenti, per partecipare alla presente selezione, dovranno produrre, pena l'esclusione, una cauzione di importo pari alla percentuale del 2% dell'intero importo del progetto, da costituirsi a scelta del concorrente in uno dei seguenti modi alternativi: fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito abilitate; polizza fideiussoria rilasciata da Compagnia Assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

Pena l'esclusione, la polizza fideiussoria (o la fideiussione bancaria) dovrà essere del tipo "a prima richiesta" ossia dovrà contenere l'assunzione dell'obbligo da parte del fideiussore di pagare l'importo della garanzia a prima richiesta dell'Ente, e la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione.

Il trasferimento delle risorse al soggetto gestore, a fronte della realizzazione delle attività che saranno affidate con la presente procedura, corrisponde all'importo indicato nel piano dei costi del progetto, ad eccezione

- a. delle spese previste per la figura del revisore indipendente (Macrovoce - Voce A2 Allegato C -Piano finanziario)
- c. delle spese dell'eventuale personale messo a disposizione del Comune
- d. Le spese scaturenti dalla procedura di gara, presumibilmente quantificate in € 7.000 (spese commissione esterna e pubblicazione);

Art. 3 - Luogo di esecuzione

I servizi e le strutture oggetto della presente selezione dovranno essere dislocati esclusivamente all'interno del territorio del Comune di Palma di Montechiaro

Art.4 - Personale

L'Ente gestore, per l'espletamento dei servizi di cui alla presente procedura ed ai sensi delle Linee guida allegate al DM 18 Novembre 2019, ha l'obbligo di garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale SAI. È necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali. In particolare si dovrà garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza da comprovare attraverso la presentazione dei curricula degli operatori con indicazione dei titoli di studio conseguiti, le abilitazioni professionali, i corsi di specializzazione, la formazione specifica e l'esperienza professionale acquisita nel settore.

A tal fine prima dell'avvio del servizio dovrà essere fornito l'elenco ed i relativi curricula di tutti gli operatori che si intendono impiegare nel progetto SAI.

Il soggetto gestore s'impegna inoltre a designare e a comunicare al Comune di Palma di Montechiaro il nominativo del coordinatore del progetto, nonché a trasmettere copia del relativo curriculum vitae.

Tutti gli operatori adibiti al servizio sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie.

Nei confronti del personale impiegato, l'Ente gestore si impegna a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione della convenzione.

Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato si applicherà quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e nelle Linee Guida n. 13 ANAC recanti "La disciplina delle clausole sociali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019.

Art. 5 - Soggetti ammessi a partecipare

Con la presentazione dell'istanza di cui al presente avviso, il proponente accetta automaticamente senza condizioni né riserve tutte le disposizioni del medesimo.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:

- a. è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- b. è vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- c. è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete – soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste, per la partecipazione alla gara ma dovrà, obbligatoriamente, far parte di queste;

b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune, con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune, privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23/4/2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete, come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr determinazione ANAC n. 3 del 23/4/2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lett. b), c) ovvero da una sub – associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito, oppure di una aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza, (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub – associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186 – bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale, può concorrere anche riunita in RTI purchè non rivesta la qualità di mandataria e, sempre che, le altre imprese aderenti al RT non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono vietate le associazioni in partecipazione e ogni modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di partecipazione alla selezione.

In caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamento già costituito, la candidatura deve essere sottoscritta dal soggetto capogruppo mandatario, il quale la propone in nome proprio anche per conto dei mandanti.

In caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamento non ancora costituito, la candidatura deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi e deve essere dichiarato, in sede di domanda di partecipazione, che dette imprese si impegnano, in caso di selezione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello di loro espressamente indicato e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 comma 7, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. La mancata osservanza del suddetto divieto consegnerà l'esclusione dalla selezione del singolo candidato e/o raggruppamento temporaneo.

È data la possibilità di formalizzare l'associazione o il raggruppamento anche successivamente all'ammissione dell'ente locale al finanziamento, in ogni caso nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente normativa di riferimento (D.lgs n°50/2016 e ss.mm.ii.).

In caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamento/consorzio già costituito, la documentazione richiesta dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

a. la domanda di ammissione deve essere presentata da parte del legale rappresentante di tutti i soggetti componenti il raggruppamento/consorzio, oltreché dal legale rappresentante del consorzio;

b. la relazione tecnica e la proposta progettuale e il piano preventivo finanziario devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa individuata quale capogruppo del raggruppamento/consorzio.

Nel caso di partecipazione alla selezione di consorzi, questi devono presentare una dichiarazione che indichi i consorziati per i quali il consorzio concorre.

Preventivamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla medesima selezione in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla selezione sia il consorzio che i consorziati.

La candidatura dei concorrenti associati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.

Sono vietate le associazioni in partecipazione e ogni modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di partecipazione alla selezione.

Art. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett.b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La comprova dei requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice dei contratti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico/organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi dell'art 6 bis del Codice e della delibera attuativa dell'ANAC n. 157 del 17/2/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.6 bis.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, acquisire il "PASSOE", da produrre in sede di partecipazione alla gara tra la documentazione amministrativa.

Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, l'Amministrazione aggiudicante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.

Resta fermo l'obbligo, per l'operatore economico, di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Le istanze prive dei requisiti sottoelencati non saranno prese in considerazione.

Con la presentazione dell'istanza di cui al presente avviso, il proponente accetta automaticamente senza condizioni né riserve tutte le disposizioni del medesimo.

La comprova dei requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice dei contratti.

È ammessa la partecipazione alla gara ai concorrenti:

a. per i quali non sussistono le cause ostative di partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/16;

b. per i quali non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

c. per i quali non sussistono Provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 e s.m.i. (piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2006);

d. per i quali non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 – ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 o che siano in corsi ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

e. per i quali non sussistono condizioni di irregolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o non essere soggetta a tali norme (Legge 12/03/99, n°68).

f. iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 31 agosto 1999, n°394;

g. in possesso di certificazione di contributiva INPS ed INAIL (DURC), in corso di validità alla data di espletamento della gara.

h. iscritti alla C. C. I. A. A. ovvero al registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge n°266/1991 o al registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge n°383/2000, ovvero iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali di cui alla Legge n°381/1991, ove prevista dalla natura giuridica del soggetto.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere: a, b, c, d, e, f, g, h del presente articolo, devono essere dimostrati mediante auto dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi sopraelencati. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti la SA acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

DUVRI. Non è prevista la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 (DUVRI), in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza, tenuto conto che il servizio si svolge presso la struttura sociale data in concessione, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente.

Art. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti:

7.1 requisiti di capacità economica e finanziaria

1. un fatturato minimo complessivo riferito al triennio 2019-2021 di € 3.000.000,00, IVA esclusa;
2. copertura assicurativa per la responsabilità civile con i seguenti massimali: per ogni sinistro € 2.000.000,00 in particolare per ogni persona € 1.000.000,00 per danni a cose € 1.000.000,00. Nella ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, la dichiarazione bancaria deve essere presentata da ciascuna impresa che compone il raggruppamento o consorzio ordinario.

7.2 requisiti di capacità tecnica e professionale

Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 21, comma 2 del D.M. 10 agosto 2016 il concorrente deve:

a) avere una esperienza almeno triennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio, alla data di pubblicazione della presente procedura, nell'accoglienza di MSNA, realizzate in favore di pubbliche amministrazioni, debitamente documentata;

b) aver maturato nell'ultimo triennio, lo svolgimento di attività di presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale realizzate in favore di pubbliche amministrazioni rientranti nella rete SAI.

c) la disponibilità giuridica a titolo di proprietà o altro diritto reale o personale derivante da accordo scritto di unità immobiliari per civili abitazioni residenziali da adibire esclusivamente all'accoglienza per numero 20 posti (15 per minori e 5 per neomaggiorenni) con i seguenti requisiti:

- Decreto di iscrizione delle strutture di accoglienza presso l'assessorato famiglia e politiche sociali della regione Sicilia per un numero di posti non inferiore a 15
- destinate ad uso residenziale e/o civile abitazione
- immediatamente e pienamente fruibili, già dotate di arredi necessari;
- ubicate nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro;
- conformi alle vigenti normative e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro;
- predisposte ed organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
- con costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle Entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
- destinati esclusivamente al progetto SAI del Comune di Palma di Montechiaro.

7.2.1 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive, riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art. 6, deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui all'art. 6, lett. a, b, c, d, e, f, h devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, nel caso in cui il soggetto proponente sia una ATI/ATS/RTI/ (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale;

Nel caso in cui il soggetto proponente sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale, i compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, lett. a, b, c, e, f, g, h, ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 6 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate.

I requisiti di cui al precedente art.6, lett. a, b, c, d, e, f, g, h devono essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett.b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2. lett.e) del Codice, dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Nel caso i soggetti proponenti siano consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/le consorziata/e erogante/i i servizi oggetto della presente procedura, alla data di pubblicazione della stessa.

Art 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 , comma 2, lett.b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell'art. 89, comma 1 , del Codice, il contratto di avvalimento contiene "a pena di nullità" la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, "a pena di esclusione", non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone ai sensi dell'art. 89 comma 3 del codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante il soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art.9 - SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto, anche parziale, dei singoli servizi oggetto del presente disciplinare di gara e riportati nello stesso all'art. 3 ed in ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza

Art.10 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% del prezzo base di gara. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 103 e 104, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della SA; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del D.Lgs. n. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul Conto di Tesoreria del Comune di Palma di Montechiaro che ha il seguente IBAN:IT 77 S 02008 83030 000101788295, indicando come causale che trattasi di garanzia provvisoria per l'appalto in oggetto, indicando anche il codice CIG;

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (G.U. 10/04/2018 n. 83) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della SA;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della SA;

8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della SA per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 11 - Modalità e termine di presentazione della domanda di partecipazione

I soggetti interessati dovranno far pervenire, pena esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Palma di Montechiaro **entro il termine perentorio del 07/10/2022 ore 12.00**, un plico chiuso, sigillato e controfirmato ai lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione del mittente, l'indirizzo del Comune sopraindicato e la seguente dizione: "

NON APRIRE CONTIENE DOCUMENTAZIONE INERENTE la "Procedura ad evidenza pubblica per l'Affidamento della gestione in prosecuzione delle azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati - SAI 1637 PALMA DI MONTECHIARO"

La consegna dovrà essere effettuata, entro il termine suddetto, a mano presso l'ufficio che ne rilascerà ricevuta, ovvero tramite corriere o servizio postale.

Si precisa che, ai fini del rispetto del suddetto termine, farà fede esclusivamente il timbro apposto sul plico dal protocollo del Comune, non farà fede pertanto il timbro postale.

L'invio del plico è a totale rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

In detto plico, dovranno essere incluse tre buste, debitamente chiuse e sigillate, recanti all'esterno le seguenti diciture in relazione al rispettivo contenuto, oltre all'indicazione del mittente:

BUSTA n. 1) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

BUSTA n. 2) "OFFERTA TECNICA"

BUSTA n. 3) "OFFERTA ECONOMICA"

La mancata separazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo posto a base di gara. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, c. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

Contenuto della busta "A" – documentazione amministrativa

La Documentazione amministrativa è costituita da:

- a) Cauzione provvisoria, resa ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. n. 50/2016
- b) DGUE
- c) Domanda di partecipazione
- d) Scheda descrittiva delle strutture e relativo accredito regionale per almeno n. 15 posti
- e) Passoe

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente, secondo il modello di cui all'allegato al presente Documento e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI.). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'operatore economico inoltre:

- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8.11.2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la SA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la SA a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a) del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.
- dichiara di non essere stato un dipendente che ha esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all'art.1 comma 2 della L.190/2012, cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.
- di non avere alle dipendenze di questa Ditta, personale, che ha esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all'art.1 comma 2 della L.190/2012 cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.

- dichiara di consentire al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 675/1996 e s.m.i. e per le finalità del monitoraggio degli appalti pubblici;
- dichiara che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è accordato e non si accorderà, con altri partecipanti alla gara, per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- dichiara che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- dichiara che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata;
- dichiara che, in caso di aggiudicazione, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., ed indicherà un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione, per inadempimento, del contratto;
- dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del predetto Codice, l'inosservanza del suddetto impegno è causa di risoluzione contrattuale;
- indica domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA;
- indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del Codice

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la SA, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto;

Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento, si richiede che l'ausiliario indicato dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste al paragrafo 9 del presente disciplinare (Sez. A – B - C – D della Parte III del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente disciplinare, barrando e compilando le pertinenti sezioni.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett.l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si puntualizza che le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1, 2 e 5 lettera l) del Codice, qualora non siano rese dal rappresentante del concorrente, possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-*bis* del R.D. n. 267/1942, indicano gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-*bis* comma 6 appena citato.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- accredito regionale delle strutture per minori proposte
- Passoe

Contenuto della busta “B” – Offerta tecnica

La busta “B – OFFERT TECNICA” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti.

Relazione tecnica/organizzativa dei servizi offerti

Relazione tecnica/organizzativa dei servizi offerti, che preferibilmente deve essere articolata in tanti paragrafi quanti sono i criteri di valutazione previsti dal presente disciplinare di gara.

La relazione di cui al presente paragrafo non può superare complessivamente le n. 20 (venti) facciate formato A4 (10 fogli fronte/retro), carattere *Times New Roman*, grandezza 11, margini 2

superiore, 2 laterale, 2 inferiore. L'offerta tecnica deve essere preferibilmente strutturata in paragrafi corrispondenti ai criteri di valutazione indicati all'interno del Disciplinare di gara.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione del concorrente, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la Commissione giudicatrice di gara ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Le facciate dell'offerta tecnica di cui sopra devono essere numerate progressivamente. Si precisa che qualora concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della *par condicio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti una offerta tecnica con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice prenderà in considerazione solo ed esclusivamente il numero massimo di facciate consentito, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata.

Si precisa che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 sarà considerata come due facciate formato A4.

Documentazione ulteriore

Nella seconda busta devono essere inseriti i singoli curricula degli operatori che verranno addetti all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

La documentazione prevista per le strutture per MSNA (strutture accreditate per MSNA genere maschile, 1 struttura per neomaggiorenni) è la seguente: dichiarazione da parte del Legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, inerente la disponibilità del bene con relativa idonea documentazione a supporto allegata, nonché la presenza di eventuali altri diritti, vincoli, servitù, condoni assentiti o richiesti;

Le strutture dovranno avere i seguenti requisiti dimostrabili:

- Decreto di iscrizione delle strutture di accoglienza presso l'assessorato famiglia e politiche sociali della regione Sicilia per un numero di posti non inferiore a 15
- destinate ad uso residenziale e/o civile abitazione
- immediatamente e pienamente fruibili, già dotate di arredi necessari;
- ubicate nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro;
- conformi alle vigenti normative e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro;
- predisposte ed organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
- con costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle Entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
- destinati esclusivamente al progetto SAI del Comune di Palma di Montechiaro.

Contenuto della busta "C" – offerta economica

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all'Amministrazione :

- piano preventivo dei costi siglato per accettazione

Art.12 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del

Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente

dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 13 - Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO

A) Esperienza	15
B) Offerta tecnica	73
C) Proposte migliorative	12
TOTALE	100

A) Esperienza e criteri di valutazione

Saranno riconosciuti fino a un massimo di 15 punti all'operatore economico che dimostri esperienza nella rete SAI e nella presa in carico di minori secondo la tabella sotto rappresentata

B) Offerta tecnica e criteri di valutazione

Per l'Offerta tecnica è previsto un punteggio massimo di 80 punti, e i punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

B1) Modalità di svolgimento dei servizi minimi garantiti:

B2) Valutazione strutture di accoglienza;

B3) Equipe multidisciplinare

C) Proposte migliorative

Progetti realizzati con enti del territorio che portino una reale e concreta azione migliorativa alle attività del progetto

<i>Critério</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Massimo punteggio attribuibile</i>
A) ESPERIENZA (FINO A 15 PUNTI) COSÌ SUDDIVISI:		
<i>A1) Esperienza nell'accoglienza integrata degli immigrati nella rete SAI (1 PUNTO PER OGNI ANNO DI ESPERIENZA)</i>	<i>Fino a max 7 punti</i>	15 punti
<i>A2) Per ogni anno di attività nella presa in carico di minori, (0,5 PUNTI PER OGNI ANNO)</i>	<i>Fino a max 8 punti</i>	
B) RISPONDENZA TECNICA E QUALITATIVA DEL PROGETTO PROPOSTO PER ASSICURARE GLI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA. (fino ad un max di 85) suddivisi nei punti da B1 A B3		
<u><i>B1) Modalità di svolgimento dei servizi minimi garantiti:</i></u> 1. Modalità di erogazione del servizio di accoglienza materiale Modalità di erogazione del servizio di mediazione linguistica - culturale. 2. Orientamento e accesso ai servizi del territorio. 3. Formazione e riqualificazione professionale. 4. Orientamento ed accompagnamento all'inserimento lavorativo. 5. Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo 6. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale. 7. Orientamento e accompagnamento legale. 8. Tutela psico -socio- sanitaria.	Fino a 40 punti	

<p>Per i predetti servizi minimi indicati si valuterà l'eshaustività delle azioni proposte, attribuendo per ciascun servizio da un minimo di 0 ad un massimo di 5</p>		
<p><i>B2 Valutazione strutture di accoglienza;</i></p> <p>Saranno valutate le strutture secondo la descrizione proposta con particolare riferimento alla presenza di aree comuni, spazi Verdi, zone recreative e alla adeguata disposizione dei posti letto all'interno delle camere</p>	<p>Fino a 10 punti</p>	
<p><i>B3 equipe multidisciplinare</i></p> <p>(fino ad un max di 30 punti)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numero di operatori con minimo 5 anni di esperienza 2. Numero di operatori con minimo 3 anni esperienza 3. Modalità di organizzazione del lavoro e di gestione dell'equipe 4. Modalità di aggiornamento e formazione degli operatori 5. Modalità attraverso le quali viene svolta l'attività di supervisione esterna psicologica dell'equipe 6. Modalità dell'equipe di far fronte a situazioni emergenziali. <p>Valutazione dei punti 1e2 esperienza del personale (max 15 punti)</p> <p>Punti 3 per ogni unità con esperienza maturata nel settore dell'asilo/immigrazione nel quinquennio precedente alla data di della presente procedura</p> <p>punti 1 per ogni unità con esperienza maturata nel settore dell'asilo/immigrazione nel triennio precedente alla data di pubblicazione della presente procedura non inferiore ad anni 3.</p> <p>Per i punti da 3 a6 si valuterà la concretezza organizzativa con attribuzione da un minimo di 0 ad un massimo di 2 per ciascuna modalità sopra indicata, secondo i criteri motivazionali di seguito riportata fino ad massimo di 15 punti.</p>		
<p>C) PROPOSTE MIGLIORATIVE</p>		<p>FINO A 12 PUNTI</p>
<p>Fino a 3 punti per ogni attività o proposta migliorativa analiticamente descritta</p>		

Art. 14 - Aggiudicazione dell'appalto e stipulazione del contratto

Prima dell'aggiudicazione, la SA, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La SA, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto per il presente appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la SA procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La SA aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis e 89 e 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia).

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio del provvedimento di aggiudicazione e verrà stipulato entro i 30 giorni successivi a detto invio.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la SA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2.12.2016 (pubblicato sulla G.U. 25.1.2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla SA

La SA comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 15 - Disposizioni varie

Gli atti di gara non vincolano la SA, la quale, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa, si riserva di revocare i medesimi atti e/o di non aggiudicare l'appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere per effetto di tali decisioni.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dalla SA senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

L'affidatario dell'appalto si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del ridotto appalto, inottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 s.m.i., e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla SA.

Il diritto di accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato dall'art. 53 del Codice.

Art. 17 - Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Agrigento, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.